



### XXXIV Congresso Nazionale Forense (Catania, 4-5-6 ottobre 2018)

Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018,

#### premessato che:

- la legge 12.11.2011, n. 183, consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
- non è stata esercitata, da parte del Governo, la delega contenuta nell'articolo 5 della legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247, avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria;
- la legge 14.1.2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi, prevede che la professione possa essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;
- con il DPR dell'8.2.2013, n. 34, è stato adottato il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, previsto dall'art. 10, comma 10, della legge 12.11.2011, n. 183;
- la legge 4.8.2017, n. 124, introducendo l'articolo 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, ha disciplinato l'esercizio della professione in forma societaria tramite la possibilità per gli avvocati di costituire società di persone, società di capitali e società cooperative alle quali possono partecipare anche professionisti iscritti in altri albi professionali e soci non professionisti;
- la legge 27.12.2017, n. 205, ha aggiunto all'art. 4-bis della legge 31.12.2012, n. 247, i comma 6-bis e 6-ter aventi ad oggetto l'obbligo dell'indicazione "società tra avvocati" nella denominazione sociale e dell'applicazione sul volume d'affari prodotto nell'anno la maggiorazione del 4% quale contributo integrativo riversare annualmente a Cassa Forense, demandando a quest'ultima l'adozione di un regolamento che disciplini termini e modalità dichiarative e di riscossione;
- l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 7.5.2018 n. 35/E, ha evidenziato che le società tra avvocati ex art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, non costituiscono un genere



autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile, e che il loro reddito complessivo è considerato reddito d'impresa;

- la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19292 del 22.5/19.7.2018, ha proceduto ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento concernente la questione della legittimità o meno di società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all'albo forense ai sensi della legge 12.11.2011, n. 183, e la successiva entrata in vigore dell'art. 4-bis della L. 31.12.2012, come introdotto dalla L. 4.8.2017, n. 124;

#### **ritenuto che**

risulta evidente la spinta del legislatore a favorire le aggregazioni professionali e, in particolare, l'esercizio, anche in forma societaria, tanto delle professioni regolamentate quanto di quelle non organizzate in ordini e collegi;

#### **considerato che**

- quanto alle società tra avvocati, la disciplina contenuta nell'art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, necessita di una più compiuta regolamentazione in quanto quella vigente è limitata ad indicazioni di carattere generale, rivelandosi, quindi, insufficiente sul piano operativo;
- opportuno sarebbe l'abbandono, in materia, dell'approccio per normative settoriali e per singole professioni;

#### **IMPEGNA**

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato congressuale e porre in essere ogni iniziativa per l'adozione di provvedimenti normativi volti a disegnare una compiuta disciplina delle società tra avvocati previste dall'art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1. abbandonare l'approccio per normative settoriali e singole professioni e introdurre nell'ordinamento giuridico norme specifiche che rendano i modelli societari attualmente previsti dalla disciplina codicistica compatibili con l'esercizio delle attività professionali, regolamentate e non;
2. armonizzare le disposizioni speciali contenute nell'art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, con quelle generali contenute nella L. 12.11.2011, n. 183, soprattutto con riferimento alla



- individuazione del socio di investimento, alla possibilità di prevedere l'esercizio di più attività professionali e alle incompatibilità;
3. qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni;
  4. stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento;
  5. introdurre agevolazioni fiscali e misure favorevole di tassazione al fine di agevolare le aggregazioni professionali tramite la costituzione di società tra avvocati o di società multidisciplinari.